

Roma, 16 aprile 2021

Gentile Presidente,

desidero trasmetterLe il documento che esprime la posizione sul parere, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*" (S 2144), approvato nel corso della seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 15 aprile 2021, quale contributo all'esame del provvedimento.

Colgo l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

Massimiliano Fedriga

All.to c.s.

Sen. Daniele Pesco
Presidente della Commissione 5^a

Sen. Luciano D'Alfonso
Presidente della Commissione 6^a

Senato della Repubblica

R O M A

Prot. n. 2611/RP

21/41/CU01/C2-C7-C9

**POSIZIONE SUL PARERE AL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41
“MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI
OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI
TERRITORIALI, CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19.”**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha individuato alcune tematiche prioritarie e urgenti che sono state affrontate con il nuovo Governo, nello spirito di leale collaborazione istituzionale, per la definizione del testo del decreto. Si riconosce l’impegno del Governo nell’interlocazione istituzionale, nella consapevolezza che in questi due mesi la situazione epidemiologica ha ulteriormente aggravato quella economica e sociale e che pertanto in ordine allo scostamento di bilancio di 32 miliardi risulta necessario integrarlo anche alla luce delle previsioni macroeconomiche del DEF.

Rispetto alla priorità segnalate da Regioni e Province autonome, il testo del DL in esame prevede:

- per quanto riguarda le tematiche sanitarie sollecitate, una prima risposta positiva sul tema delle *“Spese sostenute per l’emergenza da COVID-19 ed equilibrio economico – finanziario in sanità”*. È previsto 1 miliardo di rimborso per le Regioni, a fronte di circa 1,7 miliardi di euro di spese rendicontate al Commissario di Protezione civile per il 2020. È necessario peraltro considerare non solo le spese ante 8 aprile 2020, ma almeno quelle di tutto l’esercizio 2020, ricordando che l’assenza del rimborso determinerebbe casi di squilibrio economico-finanziario non determinati da scorretta gestione sanitaria, bensì dalle mancate erogazioni dal Fondo Protezione Civile. Si evidenzia che tale squilibrio potrebbe comportare in automatico l’applicazione dei provvedimenti previsti dal comma 174 della legge 311/2004, ivi inclusi gli aumenti dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente;
- in merito alle tematiche della *“Mobilità sanitaria e al tema della correlata premialità”* con riferimento al comma 492 della legge 178/2020 nonché alla *“flessibilizzazione delle risorse in materia sanitaria”*, l’interlocazione con il Governo dovrà continuare per tendere a una soluzione che consenta di utilizzare al meglio tutte le risorse stanziare dal Governo per l’emergenza COVID-19;
- una risposta soddisfacente riferibile all’incremento di risorse stanziare per la compensazione dei minori ricavi delle aziende del Trasporto Pubblico Locale.

L'incremento della dotazione del Fondo ex art. 200 DL 34/2020, pari a 800 milioni, pur essendo consistente, non riuscirà a far chiudere in equilibrio di bilancio tutte le aziende per l'esercizio 2020 e coprire le perdite già registrate nel corso dei primi mesi del 2021 e che si teme proseguiranno nei prossimi mesi. Infatti, come già esplicitato in altri documenti della Conferenza, le prospettive per il 2021 non lasciano allo stato attuale intravedere margini certi di ripresa del settore e di ritorno a un equilibrio economico-finanziario complessivo; occorre avviare una analisi condivisa ai fini di superare le criticità che si stanno profilando sui bilanci delle aziende per il corrente anno. In particolare, riguardo la compensazione dei minori ricavi delle aziende del Trasporto Pubblico Locale si evidenzia:

- le risorse devono coprire il periodo che va dal 23 febbraio 2020 *“fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”* e non solo fino al *“termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico”*, situazione che potrebbe non coincidere con la fine della crisi sanitaria e, quindi, incidere ancora sui ricavi delle aziende per riduzione dell'utenza;
- le risorse finora stanziare, seppur di importo considerevole, riusciranno a coprire solo i mancati ricavi registrati nel 2020: è indispensabile uno stanziamento per risolvere le perdite del 2021, visto che la situazione attuale non è certo migliore di quella del 2020;
- deve essere assolutamente affrontato il problema del riequilibrio dei contratti di servizio con una norma che stabilisca la condivisione del rischio tra enti affidanti e imprese che svolgono il servizio: non è sostenibile dover pagare il corrispettivo al 100%, anche in presenza di minori percorrenze ex art. 92, co. 4-bis, DL 18/20, e anche l'intero margine di utile, come concordato prima della crisi. Si propone di sancire l'equivalenza tra il danno da emergenza sanitaria riconoscibile alle Aziende TPL e la relativa erogazione dello Stato, intendendo tale erogazione come misura massima della condivisione pubblica del rischio.

Per quanto riguarda i “Servizi aggiuntivi” si segnala, nuovamente, la necessità di una norma di legge che ammetta al finanziamento statale tutti i servizi aggiuntivi, introdotti dalle Regioni e dalle Province autonome con lo scopo di assicurare il corretto svolgimento dei servizi di trasporto nel rispetto del coefficiente di riempimento disposto dai DPCM vigenti, anche per i bacini di rete sui quali non esistono indagini di frequentazione pre-COVID.

- L'istituzione di due fondi da ripartirsi tra le Regioni e le Province autonome per dare un primo sostegno:
 - ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico (700 milioni per il 2021);

- alle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, comprese le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
- l'istituzione di un fondo per il sostegno del sistema delle fiere;
- l'accoglimento della richiesta di modifica normativa per l'accelerazione del riparto fra le RSO del contributo per i ristori alle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19- (comma 2, dell'articolo 32 -quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176);
- prevedere la copertura finanziaria di eventuali programmi di *testing* da effettuare per garantire il proseguimento delle attività economiche a contatto con il pubblico.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene indispensabile un approfondimento delle ricadute finanziarie dell'articolo inerente la "*Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente di riscossione e annullamento dei carichi*" che prevede ulteriori rinvii degli adempimenti tributari e l'annullamento dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Si porta all'attenzione delle istituzioni competenti la tematica della scadenza delle proroghe in tema di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti per imprese e famiglie prevista al 31 marzo 2021. Stante il perdurare della crisi sanitaria sarebbe opportuno accordare nuove moratorie di pagamento o prorogare quelle in essere: l'attuale quadro regolamentare di vigilanza europea in caso di eventuale proroga di nuove moratorie comporta l'obbligo di classificare il debitore in base all'esposizione finanziaria con relative dettagliate attività di controllo da parte delle banche. A riguardo sarebbe opportuno riattivare la flessibilità che l'Autorità Bancaria Europea aveva concesso alle banche europee oltre che ad intervenire sulla legislazione vigente per evitare ricadute ulteriori all'economia a causa dell'entrata in vigore delle nuove regole in materia di *default*.

Inoltre, si ritiene indispensabile l'interlocuzione con il Governo anche per l'emanazione urgente di alcuni decreti attuativi della normativa vigente, quali:

- il decreto del MEF, che definisce le modalità di attribuzione alle RSO della quota del gettito riferibile al concorso della Regione nell'attività di recupero fiscale in materia di IVA ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs 68/2011 (in attuazione della legge 42/2009);
- il decreto del MEF per la definizione dei compensi degli amministratori di società pubbliche (Testo unico in materia di società pubbliche -D.lgs. n. 175/2016, articolo 11, comma 6). Ad oggi la mancanza del decreto ha provocato l'ultrattività della disciplina transitoria che perdura oramai da quasi cinque anni, generando non pochi problemi applicativi. Tale inerzia è stata a più riprese stigmatizzata dalla stessa Corte dei conti che da ultimo (v. sezione di controllo del Lazio, Delib. n. 15/2021/VSG) ha disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 174/2012,

la trasmissione della deliberazione in questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e Finanze, anche al fine di sollecitare l'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175/2016.

Sarebbe, inoltre, opportuno, al fine di tutelare il patrimonio pubblico e il valore delle quote societarie pubbliche nell'attuale contesto di crisi economica causato dall'emergenza epidemiologica, prorogare il termine entro cui le amministrazioni debbono procedere all'alienazione delle partecipazioni societarie soggette agli obblighi di razionalizzazione (pena l'applicazione del comma 5 dell'art. 24 del Tusp). Al riguardo occorre procedere alla proroga del termine in questione ben prima della sua scadenza perché l'alienazione delle partecipazioni richiede tempi tutt'altro che brevi che vanno programmati con largo anticipo e le amministrazioni sostengono costi per gare che spesso sono dichiarate deserte. Inoltre, si auspica che nell'attuale contesto economico possa trovare spazio una sospensione delle disposizioni del Tusp che regolano il c.d. "soccorso finanziario", consentendo alle amministrazioni di poter procedere in maniera più agevole anche ad aumenti di capitale nei confronti delle società in perdita.

Anche il tema della semplificazione degli adempimenti delle Regioni, delle Province autonome e dei loro enti e organismi strumentali e degli adempimenti dei loro tesorieri, andrebbe affrontato in collaborazione con il Governo in analogia a quanto disposto per gli enti locali con il DL 104/2020, articolo 52.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di costituire e dare operatività immediata ai Tavoli tecnici già previsti a legislazione vigente per:

- valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 1, comma 788, della legge n. 178 del 2020;
- la rinegoziazione del debito di cui all'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, anche ai fini di ridurre l'onere correlato alle risorse di cui alle anticipazioni di liquidità;
- nonché la necessità ad individuare una soluzione che consenta la flessibilizzazione delle risorse per la promozione dei programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole al provvedimento nella considerazione che alcuni dei punti di attenzione evidenziati nelle precedenti interlocuzioni sono stati risolti e auspica che, nel prosieguo dell'iter parlamentare nell'ottica della consueta leale collaborazione con il Governo, il testo del provvedimento possa essere migliorato secondo gli emendamenti allegati, ovvero, che si possa formalizzare un accordo in Conferenza Stato-Regioni, anche ai fini del loro recepimento nei prossimi provvedimenti normativi in itinere.

Roma, 15 aprile 2021

Allegato

Emendamenti al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.” S 2144

EMENDAMENTI SENZA ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA	3
1. Accordi bilaterali sulla mobilità sanitaria.....	3
2. Flessibilità rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell’esercizio 2020	3
3. Norma per favorire il contrasto al COVID- 19 in materia sanitaria	4
4. Proroga dei termini per l’approvazione dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Regioni e dei bilanci delle aziende sanitarie	4
5. Utilizzo avanzi per spese di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19	5
6. Emendamento per indennizzi regionali a lavoratori autonomi senza partita IVA	6
7. Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica.....	6
8. Potenziamento Piano vaccinale	7
9. Differimento termine di prescrizione per le gestioni previdenziali.....	8
10. Norme inerenti la disciplina di PagoPA.....	8
11. Possibilità di incasso tramite i canali tradizionali dei pagamenti spontanei da persone fisiche.....	9
12. Compensi amministratori società a partecipazione pubblica degli enti territoriali	10
In alternativa	10
13. Applicazione della ristrutturazione del debito ai prestiti obbligazionari	11
14. Proroga dello stato di emergenza sisma 2012 al 31/12/2022.....	11
15. Norme necessarie per il proseguimento delle attività di ricostruzione post sisma 2012.12	
16. Proroga termine procedura alienazione delle partecipazioni societarie soggette agli obblighi di razionalizzazione.....	17
17. Misure di sostegno alle società pubbliche	17
18. Inclusione tra le operazioni di ristrutturazione del debito anche le anticipazioni contratte dalle Regioni.....	18
19. Flessibilizzazione risorse per promozione programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti	18
20. Promozione programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti	18
21. Spese di notifica cartelle di pagamento	18
PROVINCE AUTONOME	19

22.	Concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.....	19
23.	Istituzioni scolastiche	20
24.	Clausola di salvaguardia – articolo 42	20
EMENDAMENTI CON ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA.....		20
25.	Spese sostenute per l'emergenza da COVID-19 ed equilibrio economico – finanziario in sanità.	20
26.	Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria.....	21
	VERSIONE COPERTURA SU PNRR.....	21
	VERSIONE COPERTURA FISPE - FSUI	22
27.	FAL -proroga della normativa 2020 per l'esercizio 2021.....	24
28.	Incremento risorse sostegno comuni vocazione montana	25
29.	Incremento e riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica	25
30.	Indennizzi emotrasfusi.....	26
	VERSIONE 1	26
	VERSIONE 2	27
31.	Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026 e ai XX Giochi del Mediterraneo 2026.....	28
32.	Fondo per la progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti al c. 134 della legge 145/2018.....	29
MATERIA LAVORO E ISTRUZIONE.....		29
33.	Modifiche all'Art. 10 “Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport “	29
34.	Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale	30
35.	Nuova indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici	30
36.	Funzionamento centri impiego	31
37.	Art. 31 - (Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19)	32
38.	Articolo aggiuntivo – Garanzia validità anno formativo 2020-2021	32
39.	Articolo aggiuntivo – Misure a favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato	33
40.	Articolo aggiuntivo - Convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia.....	33
41.	Coinvolgimento dei medici specializzandi nella campagna vaccinale.....	34
42.	Risorse per l'attività di vaccinazione presso le farmacie nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano	35
43.	Rendicontazione delle spese relative al reclutamento del personale delle professioni sanitarie e di operatori socio-sanitari.....	35
44.	Personale sanitario collocato in quiescenza	36

EMENDAMENTI SENZA ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA

1. Accordi bilaterali sulla mobilità sanitaria

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

Articolo 20 bis (Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. All'inizio del comma 492, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono inserire le parole "A decorre dal 2022,".

Relazione

A causa del protrarsi dello stato di emergenza, è difficile che anche il nuovo adempimento previsto al comma 492 possa essere assolto in tempi brevi e considerata la necessità di assicurare il riparto delle risorse del FSN 2021 nei tempi del decreto legislativo n. 68 del 2011, per garantire una tempestiva programmazione degli interventi, si propone che l'adempimento previsto sia a decorrere dal 2022 in modo da non bloccare il riparto del FSN 2021 e per avere un lasso di tempo congruo per la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le Regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

2. Flessibilità rendicontazione spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020

All'articolo 24, dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

"3-bis. Al fine di garantire il completo utilizzo delle somme rientranti nell'ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge n. 14, 18, 34 e 104 del 2020 e relative leggi di conversione, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a rendicontare le spese sostenute nell'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite dai richiamati decreti-legge, ad esclusione delle somme destinate esplicitamente agli investimenti, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento".

Relazione illustrativa

Oggetto: Rendicontazione spese sostenute per l'emergenza da COVID-19. Flessibilità.

L'emendamento proposto non necessita di copertura finanziaria, trattandosi esclusivamente di una diversa e più elastica finalizzazione della spesa, che già aveva copertura nei precedenti decreti richiamati nel testo proposto.

Il contesto socio-economico e le peculiarità di ciascun servizio sanitario regionale non hanno permesso a tutte le Regioni di poter utilizzare integralmente le risorse previste dalle varie linee di finanziamento che i singoli articoli/commi dei vari decreti emergenziali che si sono succeduti nel corso dell'anno 2020 (ci si riferisce ai decreti legge 14/2020, 18/2020, 34/2020 e 104/2020) avevano previsto.

Si pensi, a titolo di esempio, alle difficoltà da parte di alcune Regioni nel reclutare personale sanitario interessato ad essere assunto in realtà più grandi o in centri abitati con maggior capacità di attrazione.

Al contempo, occorre segnalare che le esigenze sanitarie connesse all'emergenza COVID non potevano e non possono essere perimetrare in "gabbie" normative, come effettuato dai vari decreti-legge richiamati, che prevedono attività e fondi specifici per ciascuno di essi.

Proprio al fine di superare dette rigidità, il comma proposto intende introdurre una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse comunque messe a disposizione di ciascuna Regione o Provincia autonoma, permettendo ad esse di procedere in sede di rendicontazione 2020 a considerare come un unico finanziamento le varie risorse assegnate dai quattro decreti richiamati, prescindendo dai limiti finanziari che i vari commi dei singoli articoli prevedono per ciascuna linea di attività. Restano esclusi dal calcolo complessivo così effettuato solo le somme specificatamente assegnate agli investimenti.

3. Norma per favorire il contrasto al COVID- 19 in materia sanitaria

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

Articolo 20 bis (Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. Le Regioni e le Province autonome possono utilizzare le risorse di cui ai commi da 407 a 411, 416, 417, 421, 427 della legge 30 dicembre 2020, n.178 comunque per tutti gli interventi in materia sanitaria, connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Relazione

Si prevede la flessibilizzazione dell'uso delle risorse dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto dalla legge 178/2020. Questo permette, nel rispetto delle risorse complessivamente assegnate, di garantire maggior flessibilità nell'utilizzo delle risorse comunque finalizzate ad assicurare la gestione dell'emergenza in sanità con tempestività. Attualmente le risorse sono vincolate a specifica destinazione. Ad esempio, alcune risorse sono finalizzate a spese che potrebbe non essere possibile sostenere rispetto agli effettivi fabbisogni ad esempio:

- assunzione medici;
- assistenza familiare solo tramite assunzione infermieri, le risorse non sono utilizzabili per acquisti di servizi che rispondono al medesimo bisogno.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

4. Proroga dei termini per l'approvazione dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Regioni e dei bilanci delle aziende sanitarie

All'articolo 30 sono aggiunti i seguenti commi:

"11bis. I termini previsti per le Regioni dall'art. 18, comma 1, lett. b) e c), del D.lgs. 118/2011 per l'anno 2021 sono prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre per il rendiconto e al 30 novembre per il bilancio consolidato.

11 ter. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b) , punto i) , e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2021. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2021:

- a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b) , punto i) , e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2021.

11 *quater*. I termini di trasmissione dei modelli economici di cui al decreto 24 maggio 2019 del Ministero della Salute, l'art. 5 commi 4, 5 e 6 sono da posticipati del periodo corrispondente alle modifiche dei termini di cui al precedente comma.”

Relazione

Come per il 2020, visto il protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19, è proposta una proroga del termine di approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato delle Regioni e Province autonome e dei bilanci degli enti sanitari allineando tutte le scadenze. In particolare, per il bilancio consolidato si richiamano le conseguenze della recente approvazione della legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione D.L. 183/2020 che prevede il differimento dei termini per l'approvazione del bilancio delle società (convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio).

Inoltre, sono prorogati anche i termini che riguardano i modelli di rilevazione di cui all'articolo 5 del Decreto 24 maggio 2019 del Ministero della Salute.

La proroga è motivata anche dalla necessità di conoscere l'ammontare delle risorse a rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti all'emergenza da COVID-19 di cui all'articolo 24 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, che dovranno essere ripartite in favore delle Regioni e delle Province autonome, secondo modalità individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e che concorrono alla valutazione dell'equilibrio dell'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.

Analogamente, allo stato attuale non è stato adottato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome previsto dall'articolo 4 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, per la definizione della remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati alle attività rese a pazienti affetti da Covid-19 (allestimento specifici reparti, gestione dell'emergenza) e dello specifico incremento tariffario.

Norma senza necessità di copertura finanziaria.

5. Utilizzo avanzi per spese di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19

All'articolo 30 è aggiunto il seguente comma:

“*11 bis*. La disposizione di cui al comma 1- *bis*, dell'articolo 109, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche per l'esercizio finanziario 2021. Nella rubrica dell'articolo 109, la parola “correnti” è soppressa;”.

Relazione

L'emendamento mira ad applicare anche per l'esercizio 2021, stante la proroga dello stato di emergenza per la pandemia, la disposizione che permette di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente per le Regioni e le Province autonome anche per l'anno 2021 dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2020, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale. Inoltre, per chiarire meglio la portata dell'articolo 109, è corretta la rubrica dello stesso al fine di non restringere la destinazione degli avanzi svincolati alle sole spese correnti

(già espressamente previste ai commi 1 e 2) al contrario di quanto invece è previsto, infatti, nell'articolo sono comprese diverse disposizioni inserite con successivi provvedimenti. L'articolo originariamente destinato ad accogliere solo misure volte all'utilizzo dell'avanzo libero per spese correnti (commi 1 e 2 dell'articolo 109), è stato successivamente integrato da altre disposizioni come ad esempio quella di cui al comma 1-ter relativo all'utilizzo degli avanzi svincolati da destinare a misure di contrasto alla crisi emergenziale che possono riguardare anche spese di investimento.

6. Emendamento per indennizzi regionali a lavoratori autonomi senza partita IVA

All'articolo 1, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

“7 bis. All'articolo 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole “nonché ai lavoratori autonomi” sono sostituite le seguenti “nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 2, lett. b) del Tuir, ai lavoratori autonomi occasionali e ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.

Relazione

La norma si configura come interpretazione autentica dell'art.10 bis del DL 137/2020 al fine di consolidare in modo inequivocabile dalla base imponibile i sussidi / indennizzi / ristori a qualsiasi titolo e da chiunque erogati anche ai lavoratori autonomi privi di P. IVA.

Nel testo vigente dell'articolo la categoria “lavoratori autonomi” è da più parti interpretata restrittivamente come limitata fiscalmente ai soli “redditi da lavoro autonomo” ma l'intendimento della legge non era quello di discriminare una parte dei lavoratori ma di sostenerli tutti. Pertanto si chiarisce che anche l'art. 10 bis del Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cosiddetto "Decreto Ristori") coordinato con la legge di conversione del 18 dicembre 2020, n. 176, è applicabile anche ai ristori da chiunque erogati ai lavoratori autonomi senza partita IVA.

7. Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica

All'articolo 26, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “*Il Fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per 170 milioni di euro fra le Regioni a statuto ordinario e per 30 milioni di euro fra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, secondo la seguente tabella.*”

Abruzzo	5.376.384,21
Basilicata	4.247.584,21
Calabria	7.582.984,21
Campania	17.917.731,58
Emilia-Romagna	14.461.184,21
Lazio	19.895.636,84
Liguria	5.271.342,11
Lombardia	29.720.294,74
Marche	5.920.026,32
Molise	1.627.257,89
Piemonte	13.986.257,89
Puglia	13.859.563,16
Toscana	13.289.436,84
Umbria	3.335.489,47
Veneto	13.508.826,32
TOTALE RSO	170.000.000,00
Prov. Aut. Bolzano	2.690.000,00
Friuli Venezia Giulia	4.750.000,00
Sardegna	5.160.000,00
Sicilia	14.460.000,00
Prov. Aut. Trento	2.390.000,00
Valle d'Aosta	550.000,00
TOTALE RSS	30.000.000,00

Relazione

L'emendamento ha lo scopo di ripartire direttamente in legge le risorse secondo un accordo già definito in Conferenza delle Regioni e Province Autonome così da poter erogare le risorse immediatamente all'approvazione definitiva del DL semplificando la procedura prevista nell'articolo. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

8. Potenziamento Piano vaccinale

All'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

“12 bis. All'articolo 3, comma 1 del DL 18/2020 convertito nella legge 27 del 24 aprile 2020 è aggiunta la seguente lettera:

“c) sia previsto il coinvolgimento degli erogatori privati nel piano vaccinale anti COVID-19;”

Relazione

È obiettivo prioritario del Governo e delle Regioni accelerare la campagna vaccinale pertanto è necessario coinvolgere da subito tutti gli “attori” che possono dare un contributo propulsivo allo scopo.

L'emendamento mira a confermare l'esclusione delle attività connesse alla campagna vaccinale anti COVID-19 dai limiti posti dall'art. 15, comma 14 del D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni nella L. 135/2012) per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera.

L'attività vaccinale, infatti, non rientra in nessuno dei due ambiti cui si riferisce l'articolo 15 – DL 95/2012 e le prestazioni in oggetto non possono essere considerate nel valore della spesa consuntivata

presa in considerazione dalla norma stante la stretta connessione con la situazione emergenziale in corso. Interpretare diversamente comporterebbe l'impossibilità di garantire i LEA da parte del SSR.

9. Differimento termine di prescrizione per le gestioni previdenziali

All'articolo 30 è aggiunto il seguente comma:

“11 *bis*. All'articolo 3, comma 10-bis, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sostituire “31 dicembre 2015” con “31 dicembre 2017”.

Relazione

Il differimento del termine favorisce la ricognizione in corso per eventuali sistemazioni previdenziali, con particolare riferimento ai termini di prescrizione.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

10. Norme inerenti la disciplina di PagoPA

All'articolo 30 sono aggiunti i seguenti commi:

“11 *bis*. All'inizio del terzo periodo del comma 2 dell'art. 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 sono aggiunte le seguenti parole “Dal 1 gennaio 2022”;

11 *ter*. Dopo l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 è aggiunto il seguente periodo: “Non costituisce responsabilità dirigenziale né disciplinare l'accettazione di eventuali incassi spontanei operati da soggetti pubblici o privati al di fuori dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nei casi in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 abbiano previsto la possibilità di incasso tramite la suddetta piattaforma.”;

11 *quater*. Dopo il secondo periodo del comma 2 dell'art. 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, è inserito il seguente periodo: “Tale obbligo non si applica ai trasferimenti tra i soggetti di cui all'art 2 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ai trasferimenti tra i soggetti di cui all'art 2 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8 e i propri enti strumentali, le proprie società in house e le società controllate a totale capitale pubblico non assoggettati alla disciplina di cui all'art. 44 della legge n. 526/1982.”

Relazione:

Il primo comma riguarda la proroga delle sanzioni per il mancato perfezionamento dell'adesione a PagoPA. Il comma 2 dell'art. 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 prevede che gli enti soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti digitali (soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) siano anche tenuti, entro il 28 febbraio 2021, ad integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma PagoPA, oppure di avvalersi di servizi forniti da altri enti assoggettati al medesimo obbligo o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento di tale obbligo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Poiché sussistono difficoltà nel far convergere nella nuova piattaforma PagoPA la totalità delle entrate entro la scadenza del 28 febbraio, si prevede un posticipo fino al 31 dicembre 2021 dell'applicabilità delle sanzioni previste. Tale lasso di tempo permette agli enti di completare la migrazione sulla nuova

piattaforma, che ha per gli enti importanti impatti sui sistemi informativi e sull'organizzazione interna.

Inoltre tale modifica sarebbe in linea con quanto previsto dall'Avviso pubblico promosso da PagoPA S.p.A. per l'assegnazione delle risorse previste nel Fondo Innovazione, che indica come obiettivi la gestione tramite pagoPA di almeno 2 nuovi servizi di incasso entro il 28/02/2021 e la gestione tramite pagoPA di almeno il 70% dei servizi di incasso entro il 31/12/2021.

La scelta di prorogare la possibilità di irrogare sanzioni e non la scadenza vera e propria trova motivazione nella necessità di non procrastinare ulteriormente l'entrata in vigore dell'obbligo, poiché si reputa comunque positivo il passaggio alla nuova piattaforma (sia in termini di tracciabilità che in termini di automazione delle procedure di incasso). È ad ogni modo necessario un tempo congruo per concludere il passaggio delle ultime entrate restate al di fuori della piattaforma PagoPA. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

Il secondo comma riguarda l'ambito di applicazione delle sanzioni per il mancato perfezionamento dell'adesione a PagoPA. L'emendamento ha lo scopo di chiarire che le sanzioni previste per i dirigenti responsabili che non hanno perfezionato il passaggio di tutte le entrate dell'ente sulla piattaforma PagoPA non si possono applicare per eventuali incassi che, indipendentemente dalla volontà dirigenziale, vengano gestiti al di fuori della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche a seguito della messa a regime della piattaforma stessa. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

Il terzo comma riguarda l'esclusione dall'obbligo di utilizzo della piattaforma PagoPA per i trasferimenti di fondi tra enti pubblici non soggetti alla tesoreria unica e tra enti pubblici e propri enti strumentali o società in house non soggetti alla tesoreria unica. Persistono alcune tipologie di trasferimenti verso enti pubblici o enti di diritto pubblico che non sono soggetti al regime di tesoreria unica, di cui all'art.44 della legge n. 526/1982, che quindi rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'obbligo di utilizzo della piattaforma PagoPA previsto dal comma 2 dell'art. 65 del D.Lgs. 217/2017. In tale casistica rientrano per esempio tutti i Comuni nelle Regioni a Statuto Speciale con competenze sulla Finanza Locale.

Si prevede di escludere tali trasferimenti dall'applicazione dell'obbligo di utilizzo di PagoPA in quanto rende molto più complicate sia le procedure di pagamento dell'ente pagante (poiché deve interagire con i singoli portali degli enti riceventi) sia le procedure di riscossione dell'ente ricevente. Per lo stesso motivo, l'emendamento ha inoltre lo scopo di escludere dall'obbligo di utilizzo della piattaforma PagoPA anche i trasferimenti tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed i propri enti strumentali e/o società in house e/o società controllate a totale capitale pubblico, nel caso in cui essi non siano soggetti alla disciplina della tesoreria unica. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

11. Possibilità di incasso tramite i canali tradizionali dei pagamenti spontanei da persone fisiche

All'articolo 30 è aggiunto il seguente comma:

11 quinquies. Dopo il secondo periodo del comma 2 dell'art. 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, è inserito il seguente periodo: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 possono accettare incassi al di fuori della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se relativi a pagamenti spontanei effettuati da persone fisiche, compresi quelli effettuati presso gli sportelli fisici con addetto o senza addetto dell'Ente Creditore."

Relazione

La fase di implementazione della piattaforma PagoPA ha reso evidente che persiste una parte dell'utenza che è impossibilitata ad utilizzare piattaforme informatiche, sia per motivi geografici (residenza in aree montane o rurali non connesse alla rete internet) che per il divario digitale (persone anziane e/o cosiddetti "analfabeti informatici").

L'emendamento ha lo scopo di permettere di continuare ad utilizzare i canali di pagamento tradizionali, ma solo alle persone fisiche e solo per pagamenti cosiddetti "spontanei", cioè non programmabili dall'ente creditore. Questi pagamenti sono eseguiti su autonoma iniziativa del cittadino (per esempio a fronte di una richiesta di servizio), pertanto non è possibile per l'ente emettere un avviso di pagamento che consenta al cittadino di pagare direttamente presso uno sportello (tesoriere, posta, tabaccherie e ricevitorie abilitate, ecc.) senza che prima sia stato generato uno IUUV (Identificativo Univoco di Versamento) tramite il portale dell'Ente creditore.

Inoltre, tale esclusione permetterebbe di agevolare anche la gestione degli incassi attraverso POS tramite servizi di cassa, sportelli dotati di gestionali e/o registratori di cassa (p.es. la cassa di un museo, la cassa automatica di un parcheggio), che altrimenti necessiterebbero di procedure più costose per l'utente e più complesse per l'ente creditore. L'applicazione delle specifiche POS PagoPA indurrà infatti gli Enti Creditori – visti i costi ed i tempi di implementazione del sistema – a non mettere più a disposizione dei cittadini la possibilità dei pagamenti POS e i cittadini a prediligere i pagamenti in contanti (possibilità prevista dalle Linee Guida), in quanto a questi non si applicano le commissioni PagoPA. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

12. Compensi amministratori società a partecipazione pubblica degli enti territoriali

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« Per le società controllate dalle Regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.) ».

b) al comma 7 le parole « Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6 ».

Relazione

La modifica proposta consente di superare lo stallo che si è creato nell'attuazione della normativa in materia di limite ai compensi dei componenti degli organi e del personale delle società a controllo pubblico con riguardo alle società regionali. Le Regioni, infatti, potranno adottare una disciplina che rimarrà rispettosa dei criteri introdotti dal legislatore nazionale, ma che consentirà la loro esplicitazione e applicazione concreta.

Ciò consentirà di superare il criterio del costo storico ancorato all'annualità del 2013 - previsto al comma 7 come transitorio e dunque residuale, ma che mantiene il carattere di ordinarità da ben ormai quasi cinque anni (oltre a quelli in cui già era in vigore il D.L. 95/2012) -, criterio che spesso crea difficoltà applicative e iniquità. La modifica non comporta oneri per la finanza pubblica.

In alternativa

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 6 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

<< Per le società controllate dalle Regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma; tali previsioni restano in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al primo periodo. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.) >>.

b) al comma 7 le parole << Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 >> sono sostituite dalle seguenti: << Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6 >>.

Relazione

La modifica proposta consente di superare lo stallo che si è creato nell'attuazione della normativa in materia di limite ai compensi dei componenti degli organi e del personale delle società a controllo pubblico con riguardo alle società regionali. Le Regioni, infatti, potranno adottare una disciplina che rimarrà rispettosa dei criteri introdotti dal legislatore nazionale, ma che consentirà la loro esplicitazione e applicazione concreta; è, inoltre, stata inserita una clausola di cedevolezza, di modo che venga applicata la disciplina statale, non appena sarà emanata.

Ciò consentirà di superare il criterio del costo storico ancorato all'annualità del 2013 - previsto al comma 7 come transitorio e dunque residuale, ma che mantiene il carattere di ordinarietà da ben ormai quasi cinque anni (oltre a quelli in cui già era in vigore il D.L. 95/2012) -, criterio che spesso crea difficoltà applicative e iniquità. La modifica non comporta oneri per la finanza pubblica.

13. Applicazione della ristrutturazione del debito ai prestiti obbligazionari

Dopo l'art. 30 è aggiunto il seguente:

Articolo 30-bis (Applicazione della ristrutturazione del debito ai prestiti obbligazionari)

1. Al comma 2, dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2002) è aggiunto il seguente periodo:

“Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prestiti obbligazionari”.

Relazione

L'articolo 41, della legge n. 448/2001 prevede che gli enti pubblici, tra cui le Regioni, possono prevedere la conversione o rinegoziazione di propri mutui contratti successivamente al 31/12/1996, purché *“in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi”*.

La disposizione permette agli enti destinatari di rinegoziare il debito con modalità tali da garantire ex ante gli esiti della ristrutturazione e medesimi, comportando minori oneri *“attualizzati”* a carico degli enti.

Nella prassi amministrativa, sebbene l'art. 41 abbia come specifico oggetto i soli mutui, la relativa disciplina è stata pacificamente estesa anche alla rinegoziazione di prestiti obbligazionari, in quanto il principio di *“convenienza economica”* è in grado di garantire l'esito di operazioni di ristrutturazione anche di tale tipologia di debito e anche perché nell'ordinamento non si rinviene alcuna norma impeditiva in tal senso.

Allo scopo di chiarire e codificare definitivamente tali prassi, appare opportuno proporre un intervento legislativo finalizzato a precisare esplicitamente CHE il comma 2, dell'articolo 41 della legge n. 448/2001 SI applica anche al debito obbligazionario.

14. Proroga dello stato di emergenza sisma 2012 al 31/12/2022

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

articolo 30 bis (Proroga stato emergenza eventi sismici maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

Relazione

Nonostante l'importante mole di lavoro già svolta e le attività portate alla quasi completa ricostruzione degli immobili privati e un buono stato di avanzamento della ricostruzione pubblica, restano ancora aperte numerose questioni da risolvere prima di poter prevedere un passaggio in ordinaria che permetta di non creare criticità o impedimenti.

Stanti le evidenti difficoltà avute nel corso del 2020 a causa dell'emergenza sanitaria che, oltre ad aver rallentato il processo di ricostruzione in atto, non ha permesso di lavorare per costruire gli strumenti utili al passaggio ad una gestione ordinaria, si chiede di poter usufruire anche dopo il 31 dicembre 2021 (attuale scadenza dello stato di emergenza) delle condizioni di autonomia e gestione straordinaria e pertanto prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022.

L'approvazione di tale proroga permetterebbe ai Commissari ed agli Enti locali coinvolti di lavorare con maggiore stabilità nonché con una prospettiva di medio periodo su cui ragionare e programmare gli interventi e le attività, avendo certezza del quadro normativo di riferimento.

Non necessita di copertura finanziaria.

15. Norme necessarie per il proseguimento delle attività di ricostruzione post sisma 2012

1. Al comma 3 dell'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole "presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro." è aggiunto il seguente periodo:
"Ai fini del presente comma:
 - a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;
 - b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'art. 20, comma 1, lett. c) del d.lgs. 75/2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell'art. 20, d.lgs. 75/2017".
2. In coerenza con l'art. 133 c. 1 lett. p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022.
4. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, come ulteriormente modificato dall'art.1 comma 761, della Legge n.205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2022»;
 - b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

5. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole “*di cui al comma 1, lettera a),*” sono aggiunte le seguenti parole: “*c) e d),*”.

Al comma 1 dell'art.3-*bis* del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo le parole “*lettere a), b)*” sono aggiunte le seguenti parole: “*, c) e d),*”;
- dopo le parole “*prodotti agricoli e alimentari,*” sono aggiunte le parole “*nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,*”;

6. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*” la parola “*privata*” è soppressa.

7. Per i comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

8. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'art.2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. in legge 13 ottobre 2020, n. 126 art. 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

9. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

10. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «*negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021*» sono sostituite dalle seguenti: «*negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022*»;
11. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" (legge di stabilità 2018) è abrogato.
12. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.
13. Agli oneri derivanti dal comma 4, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, nonché all'onere di cui al comma 11, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2022, oltre che agli oneri derivanti dal comma 12 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Agli oneri derivanti dal precedente comma 8, pari a 10 milioni per l'anno 2022, nonché agli oneri derivanti dal comma 9 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Relazione

Comma 1 "Garanzia delle professionalità necessarie alla ricostruzione e superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni coinvolte negli eventi sismici del 2012".

Per rendere effettiva l'utilità e l'applicabilità della disposizione introdotta all'art. 57 c. 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020 anche in relazione al cratere del sisma 2012 ivi richiamato, assicurando la soddisfazione dell'esigenza sottesa all'approvazione della stessa di non dispersione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite negli anni dal personale impiegato presso gli enti e le strutture commissariali coinvolte nei processi di ricostruzione, stante il reclutamento mediante contratti di lavoro flessibile per la maggioranza delle risorse umane impiegate nel tempo nell'ambito del cratere sisma 2012, si propone il computo anche di eventuali periodi di assunzione con contratto flessibile esclusivamente ai fini del requisito dell'anzianità di servizio richiesto per l'applicazione del meccanismo di assunzione a tempo indeterminato di cui all'art. 20 comma 1 del d.l. 75/2017. Non necessita di copertura finanziaria.

Comma 2 "Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie relative agli interventi di ricostruzione post sisma del 20 e 29 maggio 2012".

Nel solco di quanto previsto dall'art. 133 c.1 lett. p) del Codice del processo amministrativo rispetto alla devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle "controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992 (...)", anche per le controversie relative all'esecuzione di interventi finanziati con risorse previste a seguito degli eventi sismici del 2012 si prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tanto per maggiore adeguatezza in relazione al carattere emergenziale dei finanziamenti in argomento, nonché alla necessità di una celere definizione dei giudizi assicurata dalla struttura del processo. Non necessita di copertura finanziaria.

Comma 3 "Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo".

L'articolato proposto è indispensabile a garantire il fabbisogno di risorse umane necessario per supportare Commissario, Prefetture, enti locali e uffici territoriali del MIBACT per le attività straordinarie conseguenti al sisma del maggio 2012 per l'intera durata dello stato di emergenza, per il quale proposta la proroga del termine fino al 31/12/2022. Il personale in somministrazione e a tempo determinato – in questa fase – è impegnato sia sull'attività connessa alla ricostruzione privata,

che pubblica (la quale richiede tempi e istruttorie molto impegnative), nonché sulla residuale attività inerente il fisiologico contenzioso.

Occorre considerare che, se si può ritenere esaurita la fase acuta dell'emergenza, sicuramente è in pieno sviluppo quella della ricostruzione sia pubblica, che privata. Solo in questo momento, infatti, vengono presentati i progetti più complessi, relativi agli immobili maggiormente danneggiati, a quelli vincolati, o che richiedano demolizioni e ricostruzioni articolate; inoltre, essendo avviati molti cantieri aumenta anche l'attività sul campo legata ai controlli. Pertanto, la mole di lavoro non risulta diminuita, ma diversamente articolata, in particolare rispetto alle attività di gestione delle fasi finali degli interventi e degli eventuali contenziosi in essere e futuri. Necessita di copertura finanziaria

Comma 4 "Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli EE.LL."

La norma si rende necessaria per poter continuare a garantire il pagamento degli straordinari alla quota di personale degli Enti locali impegnato nelle attività inerenti alla ricostruzione post-sisma per l'intera durata dello stato di emergenza, per il quale richiesta la proroga del termine al 31/12/2022.

La proroga al 2022, anche in questo caso, non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, trovando copertura nel *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012, già nella disponibilità dei Commissari delegati di cui si richiede dotazione aggiuntiva con altra norma. Non necessita di copertura finanziaria.

Comma 5 "Criteri di utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta"

Gli interventi su edifici di interesse storico-architettonico di proprietà privata e su edifici destinati ad attività senza scopo di lucro sono attualmente finanziati dal Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012. In coerenza con gli altri interventi di ricostruzione privata, con tale proposta emendativa andrebbero ricondotti alla tipologia di finanziamento prevista dall'art. 3bis del decreto-legge 95/2012, che dispone di adeguata capienza e che pertanto permetterebbe l'avvio di numerosi cantieri. Connesso al medesimo fine è il corrispondente adeguamento della previsione di cui al d.l. 74/2012 relativa all'utilizzo di contratti privatistici per l'attuazione degli interventi di ricostruzione privata di beni oggetto di vincolo diretto del MIBACT.

Tale norma non comporterebbe effetti ulteriori sui saldi di finanza pubblica, rientrando l'attuazione della stessa nell'ambito del limite massimo di risorse pari a 6.000 milioni di euro, già previste al comma 1 dell'art. 3-bis d.l. 95/2012.

Nel contempo, per far fronte alla situazione emergenziale derivata dalla diffusione del virus COVID-19, la stessa assicurerebbe maggiore liquidità e possibilità di utilizzo di risorse da parte di imprenditori, operatori economici nonché privati cittadini. Non necessita di copertura finanziaria.

Comma 6 "Criteri di utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"

Al fine di garantire una maggiore flessibilità delle risorse già assegnate, si ritiene utile rimuovere il vincolo di spesa introdotto dalla legge nel 2015, garantendo al Commissario delegato la possibilità di indirizzare le risorse verso tutte le tipologie di intervento previste dal decreto-legge n.74/2012, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia. La proposta emendativa non comporta alcun tipo di effetto finanziario negativo in quanto le somme oggetto dell'emendamento sono già tutte interamente versate sulla contabilità speciale del Commissario Delegato. Lo stato di avanzamento della ricostruzione, come desumibile dalle relazioni semestrali prodotte dalla Gestione Commissariale, evidenziano un risparmio sui fondi destinati alla ricostruzione privata che potrebbe essere utilizzato per dare completa copertura finanziaria alla ricostruzione pubblica.

In relazione alla pertinenza della proposta emendativa con la situazione emergenziale oggetto del provvedimento in corso di adozione, si precisa che la medesima risulta coerente con la finalità di introdurre meccanismi volti ad assicurare maggiore liquidità e possibilità di utilizzo di risorse da parte di imprenditori, operatori economici nonché privati cittadini, ulteriormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Non necessita di copertura finanziaria.

Comma 7 "Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili"

Fino all'anno 2021 è stata garantita la possibilità, per i privati proprietari di immobili resi inagibili dal terremoto, di non versare l'*Imposta Municipale Unica* per detti edifici e di rimborsare ai Comuni il mancato gettito tramite fondi statali.

La previsione andrebbe pertanto prorogata in coerenza con la richiesta di proroga del termine dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022.

Gli oneri derivanti dalla norma, comprensivi della quota Stato e della quota Comuni sono complessivamente stimati in 10 milioni per l'anno 2022.

Comma 8 "Proroga al 31/12/2022 della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012".

La norma proposta ha la finalità di garantire la continuità di una forma di sostegno già in essere nei confronti delle popolazioni e degli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 2012, mediante proroga al 2022 della dilazione degli oneri derivanti dal pagamento dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., al netto di sanzioni ed interessi.

Al fine di consentire il graduale ritorno al regime ordinario, il rinvio del rimborso delle rate dei mutui permetterebbe di liberare i bilanci comunali dal caricamento dei derivanti oneri, consentendo all'Ente locale di avere una maggiore liquidità disponibile per realizzare attività rese necessarie a seguito del sisma, ma non finanziate con gli specifici fondi per la ricostruzione di cui al D.L. n.74/2012, pur essendo complementari a queste ultime. Necessita di copertura finanziaria

Comma 9 "Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili".

La norma estende al 31/12/2022 la sospensione, su richiesta, dei mutui privati sugli edifici inagibili. L'articolato proposto non comporta oneri diretti a carico dello Stato, trovando copertura sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. 74/2012. Non necessita di copertura finanziaria.

Comma 10 "Proroga FINTECNA".

A garanzia della continuità delle attività per completare il processo di ricostruzione, si rende necessario assicurare e proseguire fino al termine dello stato di emergenza, per il quale richiesta la proroga sino al 31/12/2022, anche il supporto prestato da FINTECNA.

Le risorse di personale non sono aggiuntive rispetto a quelle da utilizzare per la ricostruzione, ma sicuramente strumentali in quanto senza risorse umane che portano avanti le pratiche, i progetti, le istruttorie, i sopralluoghi, la macchina della ricostruzione si fermerebbe o rallenterebbe notevolmente allungando tempi e costi.

L'articolato proposto non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, trovando copertura nell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Necessita di copertura finanziaria

Comma 11 "Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n.205".

Con una serie di provvedimenti (articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228; articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147; articolo 1, comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n.208) è stato disposto il differimento degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dell'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134.

I citati provvedimenti dispongono che ai relativi oneri si provveda con le risorse depositate nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, che dovrebbero essere pertanto versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Al fine di evitare il doppio versamento degli oneri corrispondenti alle rate differite, che verrebbe effettuato sia dai Comuni mediante il differimento in parola, che dai Commissari delegati mediante applicazione del comma 762 sopra richiamato, si propone l'abrogazione del comma stesso. Necessita di copertura finanziaria.

Comma 12 "Risorse per spese di funzionamento".

Al fine di poter completare le fasi della ricostruzione e accompagnare il processo di ritorno alla normalità della aree terremotate, è necessario garantire fino al termine dello stato di emergenza, per

il quale richiama la proroga sino al 31/12/2022, le risorse per il funzionamento delle strutture commissariali e di quelle territoriali d'emergenza, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese per il personale, il funzionamento degli applicativi informatici specifici, i canoni di locazione delle soluzioni temporanee, la prosecuzione e l'aggiornamento delle convenzioni in essere con enti e società strumentali e gestionali (es. LISPA, ANCI Lombardia, ANCI Emilia-Romagna, INVITALIA, ART-ER). Necessita di copertura finanziaria

16. Proroga termine procedura alienazione delle partecipazioni societarie soggette agli obblighi di razionalizzazione

All'articolo 30 dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

“11-bis. Tenuto conto della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, il termine di cui all'articolo 24, comma 5bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 è prorogato al 31 dicembre 2022. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, le disposizioni dell'articolo 24, commi 4 e 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 non si applicano, fino al 31 dicembre 2022.”

Relazione

Il presente emendamento mira a tutelare il patrimonio pubblico e il valore delle quote societarie pubbliche nell'attuale contesto di crisi economica causato dall'emergenza epidemiologica. Pertanto si intende prorogare il termine entro cui le amministrazioni debbono procedere all'alienazione delle partecipazioni societarie soggette agli obblighi di razionalizzazione (pena l'applicazione del comma 5 dell'art. 24 del Tusp). Al riguardo occorre procedere alla proroga del termine in questione ben prima della sua scadenza perché l'alienazione delle partecipazioni richiede tempi tutt'altro che brevi che vanno programmati con largo anticipo e le amministrazioni sostengono costi per gare che spesso sono dichiarate deserte.

17. Misure di sostegno alle società pubbliche

Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

“Art. 38-bis (*Misure di sostegno alle società pubbliche*)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono autorizzate, fino al 31 dicembre 2021, a deliberare aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilasciare garanzie, anche in deroga all'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.”

Relazione

Nell'attuale contesto economico, molte società pubbliche necessitano di essere sostenute dal punto di vista finanziario, ma le attuali disposizioni del TUSP, sulla base delle quali si è stratificata una giurisprudenza della Corte dei conti assai restrittiva, impediscono spesso al socio pubblico di porre in essere azioni di soccorso finanziario. Una sospensione temporale delle regole che limitano il c.d. “soccorso finanziario” appare oggi indispensabile per tenere in vita società che in un diverso contesto economico avrebbero avuto ben altre possibilità di ripresa.

18. Inclusione tra le operazioni di ristrutturazione del debito anche le anticipazioni contratte dalle Regioni

All'articolo 30 dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

“11-bis. Il comma 6 dell'art. 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è abrogato.”

Relazione

Il presente emendamento mira ad includere tra le operazioni di ristrutturazione del debito anche le anticipazioni contratte dalle Regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.

19. Flessibilizzazione risorse per promozione programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti

All'articolo 30 dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole “ai sensi del primo periodo” sono inserite le seguenti: “nonché quelle di cui all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179”.

Relazione

Il presente emendamento mira a poter utilizzare anche le risorse di cui all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica, per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti.

20. Promozione programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

Art.... (Modifiche all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n.179)

1. All'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n.179, è aggiunto il seguente comma:

“6. Allo scopo di garantire il pieno perseguimento delle finalità della disciplina in materia di programmi di edilizia agevolata, con le risorse di cui al presente articolo le Regioni promuovono la formazione di programmi integrati diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, nei casi in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- a) la mancata realizzazione degli interventi alla data del 30 settembre 2019 è addebitabile esclusivamente all'assenza del soggetto operatore assegnatario, ferma restando la necessità della piena garanzia delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori presenti;
- b) gli interventi sono resi necessari a seguito di vincoli normativi sopraggiunti successivamente alla realizzazione del piano di zona.”

21. Spese di notifica cartelle di pagamento

L'art. 4 comma 8 è così sostituito:

“8. Per il rimborso, a favore dell'agente della riscossione, delle spese di notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, non ancora saldate alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'agente della riscossione presenta apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, entro la data stabilita con il decreto ministeriale previsto dal comma 5 del presente articolo, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020. Il rimborso è effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, con le medesime modalità indicate al comma 7 del presente articolo.”

All'art. 4 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

8 bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 119 del 2018 sono aggiunte dopo la parola “comuni”, le seguenti “e delle Regioni”.

Relazione

Si propone la sostituzione del comma 8 dell'art. 4 del DL 41/2021 nel testo proposto allo scopo di riequilibrare gli oneri da porre a carico dello Stato anche con le spese di notifica per carichi annullati ex lege compresi entro i 1000,00€ per i quali non è previsto un controllo di merito sulla effettiva inesigibilità del debito tributario per reddito inferiore ad una certa cifra, come invece previsto dal medesimo articolo per gli annullamenti di carichi da €1001,00 fino ad €5000,00 le cui spese di notifica sono già a carico dello Stato per soggetti con redditi verificati fino ad €30.000,00. Tanto si pone in linea con quanto già rappresentato dalle Regioni e Province autonome, con lettera del Presidente Bonaccini in data 29 maggio 2020 indirizzata all'allora Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Si propone, in aggiunta, un comma 8 bis, in modifica parziale del testo dell'art. 4 del DL 119/2018, che ancora prevede una oggettiva disparità di trattamento tra Comuni e Regioni relativamente al rimborso delle spese per le procedure esecutive relative alle quote annullate ex lege e concernente i carichi erariali e dei Comuni delle spese maturate tra il 2000 e il 2010 per l'erario, e medesime spese maturate dai Comuni per il periodo 2000-2013.

PROVINCE AUTONOME

22. Concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente

All'articolo 20

1. Alla fine del comma 6 aggiungere il seguente periodo: «Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.»

Relazione

La proposta di emendamento è diretta ad includere nel riparto dei fondi stanziati per garantire, in via sperimentale, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso di farmaci erogati in regime di servizio sanitario nazionale per la lotta a patologie infettive emergenti, anche le Province autonome che, ordinariamente, non concorrono al riparto dei Fondi del servizio sanitario nazionale.

L'onere della norma è quantificato al comma 6 dell'articolo 20 in 50 milioni di euro per il 2021 e in 150 milioni di euro per il 2022. Per le province autonome si può ipotizzare un riparto di quota parte dei fondi già stanziati, in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, ovvero lo 0,86% per Bolzano e lo 0,89% per Trento.

2021

Bolzano	0,86%	430.000,00
Trento	0,89%	445.000,00

2022

Bolzano	0,86%	1.290.000,00
Trento	0,89%	1.335.000,00

Lo stesso criterio risulta evidenziato anche nella tabella di cui all'allegato 1.

23. Istituzioni scolastiche

All'articolo 31

1. Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, accedono al fondo di cui al comma 1 anche le Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono, per le istituzioni scolastiche del relativo territorio, alla attribuzione delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione alle medesime Province autonome, in base ai criteri di cui al comma 2.»

Relazione

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la norma estende anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'accesso ai finanziamenti statali di carattere straordinario previsti per le istituzioni scolastiche ed educative statali, al fine acquisire i beni ed i servizi previsti nel comma 1 della disposizione necessari per far fronte alla emergenza epidemiologica nel comparto istruzione.

24. Clausola di salvaguardia – articolo 42

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

“Art. 42-bis (Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.”

Relazione

Dal punto di vista istituzionale sembra opportuno inserire, così come in analoghi provvedimenti legislativi emanati per far fronte alla pandemia da COVID-19, aventi un carattere eterogeneo, una espressa disposizione di salvaguardia che consenta di leggere le norme statali in una prospettiva di eventuale adeguamento normativo della legislazione provinciale di riferimento.

EMENDAMENTI CON ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA

25. Spese sostenute per l'emergenza da COVID-19 ed equilibrio economico – finanziario in sanità.

1. All'articolo 24, comma 1 le parole ovunque ricorrenti “1.000 milioni di euro” sono sostituite con “1.700 milioni di euro”
2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Relazione

Le spese sostenute nell'emergenza pandemica da COVID-19 dalle Regioni e Province autonome a valere sul "Fondo Protezione Civile" nell'esercizio 2020, rendicontate e non compensate con rispettive erogazioni causa incapienza del Fondo, sono quantificate in circa 1.700 milioni di euro per l'esercizio 2020. L'emendamento mira a dare copertura totale a queste spese per l'emergenza.

La mancata erogazione dei rimborsi dovuti per le spese anticipate entro l'esercizio 2020, determina una situazione di potenziale squilibrio economico-finanziario nella gestione sanitaria non determinata da scorrette gestioni sanitarie ma dalle mancate erogazioni dal Fondo Protezione Civile che comporterebbero in automatico l'applicazione dei provvedimenti previsti dal comma 174 della legge 311/2004, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente.

26. Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria.

VERSIONE COPERTURA SU PNRR

1. È aggiunto il seguente articolo 38 bis:

“Articolo 38 bis (Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

1. In relazione alla sentenza della Corte di Giustizia *dell'Unione europea del 10 novembre 2020, causa C-664/18 – Direttiva 2008/50/CE*, nonché in considerazione del fatto che le misure e il programma che si devono trasmettere alla Commissione Europea dovranno risultare pervasive per evitare l'aggravamento della procedura ai sensi dell'articolo 260, par.2 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), con l'obiettivo di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla *direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008*, sono incrementate le risorse per gli interventi di cui al comma 14 ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 500 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023, di 200 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e le risorse di cui al comma 5 ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023 e di 8 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026 per le medesime finalità.

2. All'onere si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n.178 per 550 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023, per 208 milioni di euro per il 2024 e 2025 e per 108 milioni di euro per il 2026 subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte dell'Unione Europea.

Relazione

La Corte di Giustizia con sentenza del 10 novembre 2020 adottata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE ha accertato che lo Stato italiano è venuto meno agli obblighi imposti:

- dall'articolo 13 e l'Allegato XI della Direttiva 2008/50/CE per avere superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuativa, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale fissati per il PM10, superamento che è tuttora in corso;
- dall'articolo 23 e Allegato XV della Direttiva 2008/50/CE per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Le zone complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale.

La sentenza determina in particolare l'obbligo per lo Stato di adottare urgenti provvedimenti per ottemperare agli obblighi previsti.

Si tratta di intervenire con adeguate misure da parte dello Stato italiano e garantire alla Commissione europea un più completo insieme di misure in ottemperanza alla sentenza che, nel caso in esame, si sostanziano, in sintesi, in provvedimenti che conducano al rispetto del valore limite giornaliero di PM10 previsto dalla Direttiva.

Tutte le amministrazioni dello Stato (Regioni, Enti locali, Enti pubblici) sono tenute al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare le misure necessarie per rimediare alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia (*cf.* articolo 43, comma 1, della legge n. 234/2012).

La mancata esecuzione delle sentenze della Corte può portare all'apertura di una nuova procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 260 del TFUE. Tale procedura si compone di una fase precontenziosa di messa in mora e di una eventuale fase contenziosa dinanzi alla Corte di Giustizia e richiesta del pagamento di una sanzione pecuniaria.

Nel merito, l'esame delle tempistiche procedurali ci evidenzia che molto probabilmente l'atto di messa in mora sarà notificato tra la fine dell'anno 2021 e l'inizio del 2022 e avrà quindi come riferimento i dati di qualità dell'aria relativi all'anno 2021. Poiché i periodi dell'anno maggiormente interessati dal superamento del valore limite giornaliero sono i mesi gennaio-marzo e ottobre-dicembre, per ottenere un risultato utile occorre agire con molta sollecitudine assicurando da subito l'entrata in vigore di misure straordinarie.

Laddove tali dati non saranno rispondenti a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria la Commissione constaterà la mancata esecuzione della sentenza chiedendo il deferimento alla Corte di Giustizia con conseguente concretizzazione del presupposto per il pagamento della sanzione pecuniaria forfettaria che si stima nell'ordine compreso tra 1,5 e 2,3 miliardi di euro (supponendo un rientro nei limiti nel 2030).

I tre criteri generali di calcolo sono la gravità e la durata dell'infrazione e la necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione. In proposito risulta evidente che qualora si dovesse giungere alla comminazione della sanzione pecuniaria, la stessa sarà molto consistente considerato che l'infrazione attiene a disposizioni comunitarie finalizzate alla tutela del bene primario della salute e che persiste molti anni dopo il termine vincolante stabilito per il raggiungimento dei valori limite di tutela della qualità dell'aria posti dalla Direttiva comunitaria.

L'emendamento pertanto, mira a incrementare il finanziamento volto all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana e nel territorio di Roma Capitale per interventi prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147 e 2015/2043, e conseguire gli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge 7 luglio 2009, n. 88.

All'onere si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza subordinatamente all'approvazione dello stesso da parte dell'Unione Europea.

VERSIONE COPERTURA FISPE - FSUI

2. È aggiunto il seguente articolo 38 bis:

“Articolo 38 bis (Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

1. In relazione alla sentenza della Corte di Giustizia *dell'Unione europea del 10 novembre 2020, causa C-664/18 – Direttiva 2008/50/CE*, nonché in considerazione del fatto che le misure e il programma che si devono trasmettere alla Commissione Europea dovranno risultare pervasive per evitare l'aggravamento della procedura ai sensi dell'articolo 260, par.2 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), con l'obiettivo di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla *direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008*, sono incrementate le risorse per gli interventi di cui al comma 14 ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 500 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023, di 130 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026, di 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028 e le risorse di cui al comma 5 ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023, di 8 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026, di 2 milioni di euro per l'anno 2026, di 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro per l'anno 2028 per le medesime finalità.

2. All'onere si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione delle risorse dei Fondi di cui:

- a. all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 460 milioni di euro per l'anno 2021, per 150 milioni di euro per l'anno 2022, per 250 milioni di euro per l'anno 2023, per 138 milioni di euro per gli anni dal 2024 e 2025, per 102 milioni di euro per l'anno 2026, per 94 milioni di euro per l'anno 2027 e per 52 milioni di euro per l'anno 2028;
- b. all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per 90 milioni di euro per l'anno 2021, per 400 milioni di euro per l'anno 2022, per 300 milioni di euro per l'anno 2023.

Relazione

La Corte di Giustizia con sentenza del 10 novembre 2020 adottata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE ha accertato che lo Stato italiano è venuto meno agli obblighi imposti:

- dall'articolo 13 e l'Allegato XI della Direttiva 2008/50/CE per avere superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuativa, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale fissati per il PM10, superamento che è tuttora in corso;
- dall'articolo 23 e Allegato XV della Direttiva 2008/50/CE per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Le zone complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale.

La sentenza determina in particolare l'obbligo per lo Stato di adottare urgenti provvedimenti per ottemperare agli obblighi previsti.

Si tratta di intervenire con adeguate misure da parte dello Stato italiano e garantire alla Commissione europea un più completo insieme di misure in ottemperanza alla sentenza che, nel caso in esame, si sostanziano, in sintesi, in provvedimenti che conducano al rispetto del valore limite giornaliero di PM10 previsto dalla Direttiva.

Tutte le amministrazioni dello Stato (Regioni, Enti locali, Enti pubblici) sono tenute al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare le misure necessarie per rimediare alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia (*cf.* articolo 43, comma 1, della legge n. 234/2012).

La mancata esecuzione delle sentenze della Corte può portare all'apertura di una nuova procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 260 del TFUE. Tale procedura si compone di una fase precontenziosa di messa in mora e di una eventuale fase contenziosa dinanzi alla Corte di Giustizia e richiesta del pagamento di una sanzione pecuniaria.

Nel merito, l'esame delle tempistiche procedurali ci evidenzia che molto probabilmente l'atto di messa in mora sarà notificato tra la fine dell'anno 2021 e l'inizio del 2022 e avrà quindi come riferimento i dati di qualità dell'aria relativi all'anno 2021. Poiché i periodi dell'anno maggiormente interessati dal superamento del valore limite giornaliero sono i mesi gennaio-marzo e ottobre-dicembre, per ottenere un risultato utile occorre agire con molta sollecitudine assicurando da subito l'entrata in vigore di misure straordinarie.

Laddove tali dati non saranno rispondenti a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria la Commissione constaterà la mancata esecuzione della sentenza chiedendo il deferimento alla Corte di Giustizia con conseguente concretizzazione del presupposto per il pagamento della sanzione pecuniaria forfettaria che si stima nell'ordine compreso tra 1,5 e 2,3 miliardi di euro (supponendo un rientro nei limiti nel 2030).

I tre criteri generali di calcolo sono la gravità e la durata dell'infrazione e la necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione. In proposito risulta evidente che qualora si dovesse giungere alla comminazione della sanzione pecuniaria, la stessa sarà molto consistente considerato che l'infrazione attiene a disposizioni comunitarie finalizzate alla tutela del bene primario della salute e che persiste molti anni dopo il termine vincolante stabilito per il raggiungimento dei valori limite di tutela della qualità dell'aria posti dalla Direttiva comunitaria.

L'emendamento pertanto, mira a incrementare il finanziamento volto all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana e nel territorio di Roma Capitale per interventi prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147 e 2015/2043, e conseguire gli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) , della legge 7 luglio 2009, n. 88.

All'onere si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, attraverso l'utilizzo delle risorse dei fondi di cui:

- a. all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo Spese Urgenti Indifferibili)
- b. all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 (FISPE).

27. FAL -proroga della normativa 2020 per l'esercizio 2021

Dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:

Art. 24 bis (Fondo anticipazione liquidità)

1. Nelle more delle decisioni del Tavolo di cui al comma 788, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e visto il protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 70 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui

all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."

Relazione

La disposizione determina un ampliamento della capacità di spesa delle Regioni e delle Province autonome, con oneri a partire dall'esercizio 2021 pari a 90 milioni di euro, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 70 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025.

La stima degli oneri tiene conto degli effetti dell'ampliamento di spesa dalla data di entrata in vigore della disposizione e del probabile utilizzo della maggiore capacità di spesa sia per spese correnti sia, in larga misura, per spese di investimento.

28. Incremento risorse sostegno comuni vocazione montana

1. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 è incrementato di 100 milioni di euro.
2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Relazione

Si integra la dotazione finanziaria del Fondo stante l'aggravarsi e il prolungarsi delle restrizioni dovute alla pandemia.

29. Incremento e riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica

1. All'articolo 26 le parole, ovunque ricorrenti, "200 milioni di euro" sono sostituite con "300 milioni di euro"; il secondo periodo è sostituito dal seguente: "*Il Fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo sottoindicata tabella*".
2. All'onere pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Tabella

Abruzzo	8.064.576,32
Basilicata	6.371.376,32
Calabria	11.374.476,32
Campania	26.876.597,37
Emilia-Romagna	21.691.776,32
Lazio	29.843.455,26
Liguria	7.907.013,16
Lombardia	44.580.442,11
Marche	8.880.039,47
Molise	2.440.886,84
Piemonte	20.979.386,84
Puglia	20.789.344,74
Toscana	19.934.155,26
Umbria	5.003.234,21
Veneto	20.263.239,47
TOTALE RSO	255.000.000,00
Prov. Aut. Bolzano	4.035.000,00
Friuli Venezia Giulia	7.125.000,00
Sardegna	7.740.000,00
Sicilia	21.690.000,00
Prov. Aut. Trento	3.585.000,00
Valle d'Aosta	825.000,00
TOTALE RSS	45.000.000,00

Relazione

L'emendamento rifinanzia il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica e suddivide le risorse in legge secondo un accordo già definito in Conferenza delle Regioni e Province Autonome così da poter erogare le risorse immediatamente all'approvazione definitiva del DL semplificando la procedura prevista nell'articolo.

30. Indennizzi emotrasfusi VERSIONE 1

Dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

“Articolo 24 bis (Rifinanziamento di cui al comma 821, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Il fondo di cui al comma 821, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di per 50 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 289 milioni di euro per l'anno 2024, di 146 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di dare copertura agli indennizzi erogati dalle Regioni nel periodo 2015 - 2019.”.
2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

L'emendamento mira a rifinanziare il Fondo previsto dalla legge di bilancio 2021, al comma 821, che stanziava risorse per il concorso agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Il rifinanziamento richiesto nell'emendamento, si rende necessario al fine di rifondere le Regioni dell'esborso, a carico dei propri bilanci nelle more del ripristino del finanziamento a regime da parte dello Stato per l'esercizio di tale funzione tuttora non previsto.

Le funzioni amministrative concernenti l'attuazione della legge 210/1992 sono state trasferite alle Regioni con d.lgs 112/1998 e le successive manovre di bilancio ne hanno cancellato lo stanziamento quantificato in 172.895.662 euro annue sulla base di criteri condivisi in Conferenza Unificata recepiti in appositi DPCM, senza tener conto dell'ulteriore fattispecie connessa alla rivalutazione monetaria dell'indennità integrativa speciale. Tale diritto è stato sancito successivamente con Sentenza della Corte Costituzionale n.293/2011.

A seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013, le Regioni hanno prodotto la documentazione per la quantificazione delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi nonché per la determinazione del numero dei soggetti danneggiati e hanno chiesto il ripristino dei finanziamenti soppressi per gli anni 2012, 2013 e 2014 nonché il pagamento degli arretrati per la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 2011 per complessivi 735 ml di euro (che includono gli importi pagati dalle Regioni con maturazione dell'indennità integrativa speciale per gli anni 2012, 2013 e 2014; le rivalutazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 2012 - 2014 non erogati dalle Regioni; gli arretrati per la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino all'anno 2011). L'onere è stato corrisposto così ripartito nel bilancio dello Stato: 100 ml per l'anno 2015; 200 ml per l'anno 2016; 289 ml per l'anno 2017 e 146 ml per l'anno 2018.

L'emendamento mira a dare copertura alla spesa per il periodo dal 2015 al 2019 per cui il monitoraggio dei dati ha evidenziato l'erogazione di indennizzi per circa 168 milioni l'anno in media totalmente a carico delle Regioni (842 milioni di euro per il periodo 2015 – 2019)

Si ricorda che le Regioni, ai sensi dell'art. 1 comma 586 della Legge 208/2015, hanno anticipato, le risorse per tale funzione, spese sono correnti e continuative, pur dovendo comunque rispettare il pareggio di bilancio, gli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

VERSIONE 2

Dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

“Articolo 24 bis (Rifinanziamento di cui al comma 821, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Al comma 821, articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “50 milioni” sono sostituite con “100 milioni” e al termine del primo periodo sono aggiunte le parole “, di 165 milioni di euro a decorrere dal 2022.
2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

L'emendamento mira a rifinanziare il Fondo previsto dalla legge di bilancio 2021, al comma 821, che stanziava risorse per il concorso agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Il rifinanziamento richiesto nell'emendamento, si rende necessario al fine di rifondere le Regioni dell'esborso, a carico dei propri bilanci nelle more del ripristino del finanziamento a regime da parte dello Stato per l'esercizio di tale funzione tuttora non previsto.

Le funzioni amministrative concernenti l'attuazione della legge 210/1992 sono state trasferite alle Regioni con d.lgs 112/1998 e le successive manovre di bilancio ne hanno cancellato lo stanziamento quantificato in 172.895.662 euro annue sulla base di criteri condivisi in Conferenza Unificata recepiti in appositi DPCM, senza tener conto dell'ulteriore fattispecie connessa alla rivalutazione monetaria dell'indennità integrativa speciale. Tale diritto è stato sancito successivamente con Sentenza della Corte Costituzionale n.293/2011.

A seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013, le Regioni hanno prodotto la documentazione per la quantificazione delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi nonché per la determinazione del numero dei soggetti danneggiati e hanno chiesto il ripristino dei finanziamenti soppressi per gli anni 2012, 2013 e 2014 nonché il pagamento degli arretrati per la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 2011 per complessivi 735 ml di euro (che includono gli importi pagati dalle Regioni con maturazione dell'indennità integrativa speciale per gli anni 2012, 2013 e 2014; le rivalutazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 2012 - 2014 non erogati dalle Regioni; gli arretrati per la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino all'anno 2011). L'onere è stato corrisposto così ripartito nel bilancio dello Stato: 100 ml per l'anno 2015; 200 ml per l'anno 2016; 289 ml per l'anno 2017 e 146 ml per l'anno 2018.

L'emendamento mira a dare copertura continuativa alla spesa dal 2022, l'importo è quantificato in base al monitoraggio dei dati che ha evidenziato l'erogazione di indennizzi per circa 168 milioni l'anno in media totalmente a carico delle Regioni (842 milioni di euro per il periodo 2015 – 2019)

Si ricorda che le Regioni, ai sensi dell'art. 1 comma 586 della Legge 208/2015, hanno anticipato, le risorse per tale funzione, spese sono correnti e continuative, pur dovendo comunque rispettare il pareggio di bilancio, gli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

31. Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026 e ai XX Giochi del Mediterraneo 2026

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Articolo 2 bis (Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026 e per i XX Giochi del Mediterraneo 2026)

“1. Al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026 ed ai XX Giochi del Mediterraneo 2026 anche oltre il termine degli eventi sportivi, è autorizzato un finanziamento per un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Con uno o più decreti del Ministro per il Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa

i Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate, sono identificati gli interventi. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.

2. Agli oneri si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021, del fondo di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per gli anni 2022 e 2023 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni dal 2024 al 2026."

Relazione

La proposta normativa prevede uno stanziamento di risorse per incrementare le iniziative di attrattività turistica delle Regioni e Province autonome coinvolte nell'organizzazione delle gare olimpiche invernali "Milano – Cortina 2026" e dei XX Giochi del Mediterraneo 2026, con interventi che perdurino oltre la durata temporale degli eventi sportivi. Agli oneri si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021, del fondo di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per gli anni 2022 e 2023 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dal 2024.

32. Fondo per la progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti al c. 134 della legge 145/2018

Dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

Articolo 29 bis (Progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti al c. 134 della legge 145/2018)

1. Dopo il comma 134, dell'articolo 1, della legge 30/12/2018, n. 145, è aggiunto il seguente:
"134 bis. È istituito un fondo per la progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti al comma 134 da assegnare alle Regioni con la dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Gli importi spettanti a ciascuna Regione sono definiti nelle medesime percentuali della tabella 1 di cui al comma 134 e ripartiti con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze."
2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

Relazione

Sono assegnate alle Regioni a statuto ordinario, in analogia agli enti locali, risorse per la progettazione esecutiva delle opere ed interventi previsti al comma 134 della legge 145/2018.

MATERIA LAVORO E ISTRUZIONE

33. Modifiche all'Art. 10 "Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport"

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Una quota pari al 5% delle risorse di cui al comma 9 sono destinate al riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva pari a 600 euro a favore di lavoratori dipendenti e autonomi, indipendentemente dal settore di appartenenza, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e non risultano beneficiari di alcun ristoro sulla base dei provvedimenti emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica ivi compresi i soggetti partecipanti ai tirocini extracurricolari il cui tirocinio è stato sospeso o definitivamente interrotto in conseguenza della succitata emergenza”

Relazione

L'emendamento è finalizzato alla creazione di una riserva di risorse con la finalità di assicurare il ristoro per quelle categorie di lavoratori indipendentemente dal settore economico di appartenenza che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, compresi i soggetti partecipanti ai tirocini extracurricolari il cui tirocinio è stato sospeso o definitivamente interrotto in conseguenza della emergenza da COVID-19, che non risultano essere beneficiarie di alcuna indennità dai provvedimenti precedentemente emanati dal Governo.

34. Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

All'articolo 8, comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente *“I datori di lavoro privati che hanno esaurito anteriormente al 31 marzo 2021 la fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale nel limite massimo delle 12 settimane, di cui all'articolo 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono usufruire anche con decorrenza anteriore all'1 aprile 2021 delle 13 settimane di cui al periodo precedente, purché comunque entro il 30 giugno 2021.”*

Relazione

L'emendamento proposto è finalizzato ad assicurare una continuità di tutele ai lavoratori, evitando possibili scoperture che si verrebbero a determinare dal combinato disposto della Legge di Bilancio n. 178/2020 e del D.L. n.41/2021. Nello specifico, la Legge di Bilancio dispone la possibilità per i datori di lavoro privati di poter ricorrere al trattamento ordinario di integrazione salariale COVID per 12 settimane a partire dal 1 gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021 mentre il D.L. Sostegni prevede ulteriori 13 settimane di CIGO per tutte le aziende ma con decorrenza dal 1 aprile 2021. Pertanto, poiché le 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio non coprono interamente il periodo 1 gennaio 2021-31 marzo 2021, resterebbero scoperti gli ultimi giorni di marzo.

35. Nuova indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici

Dopo l'articolo 10

“Art. 10 bis - Nuova indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici

1. Ai lavoratori dipendenti assunti dalla stessa azienda con più contratti a tempo determinato per una durata complessiva di almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso la stessa azienda utilizzatrice per almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con alcuna delle indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dal d.l. 9 novembre 2020, n.149.

2. La suddetta indennità è cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

3. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di ... milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.”

Relazione

Dalle indennità previste nei precedenti dispositivi normativi per fronteggiare la crisi economica derivante da COVID-19, sono rimasti esclusi moltissimi lavoratori occupati stabilmente presso la stessa azienda con contratti a tempo determinato a cadenza ciclica, anche se non rientranti nella categoria degli stagionali.

È il caso, ad esempio, delle migliaia di lavoratori occupati negli aeroporti nei picchi di lavoro stagionale e di molti altri la cui assunzione, sempre a tempo determinato, è dettata da un andamento ciclico dell'attività, ai fini di una migliore organizzazione della stessa (negozi aperti solo per la stagione turistica, commercio di prodotti artigianali legati al turismo, ecc.).

Per analogia, si ritiene opportuno allargare anche a tale fattispecie l'indennità prevista per i lavoratori stagionali, poiché anche nel loro caso, per esigenze di gestione aziendale, ci si trova di fronte a un succedersi di contratti a tempo determinato che comportano un'aspettativa di occupazione stabile, per quanto frammentaria.

36. Funzionamento centri impiego

All'articolo 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis: Al comma 3-bis dell'articolo 12 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, il terzo capoverso è così modificato: “A decorrere dall'anno 2021, alle Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono trasferiti 75 milioni di euro da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni.

All'articolo 11, il comma 3 è modificato sostituendo “pari a 1.010 milioni di euro” con “pari a 1.085 milioni di euro”.

Relazione

L'emendamento risulta necessario al fine di consentire alle Regioni e alle province autonome, anche attraverso le società a partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni, di coprire i costi fissi e ricorrenti connessi al funzionamento (dotazioni strumentali, locazioni, manutenzioni, utenze, servizi accessori vari) dei nuovi contingenti di operatori che saranno assunti in attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. L'emendamento risulta ancora più importante alla luce di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3 del DL per cui il servizio prestato dai c.d. “Navigator” costituisce titolo di preferenza nei concorsi pubblici, compresi quelli per

i centri per l'impiego, banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime, che risultano ad oggi bloccati proprio dalla mancata copertura degli oneri di funzionamento.

37. Art. 31 - (Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19)

Osservazioni

Al riguardo, si chiede che l'articolo 31 sia integrato prevedendo forme e mezzi di intervento **anche a favore delle scuole paritarie e delle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 che erogano percorsi di Istruzione e formazione professionale e delle fondazioni ITS**, che sono parte integrante del sistema di educazione e istruzione nazionale.

Relazione

L'articolo prevede, infatti, una serie di interventi assolutamente indispensabili a sostegno del sistema scolastico ed educativo del Paese ma non tiene in alcuna considerazione il ruolo svolto dalle scuole paritarie nel sistema di educazione e istruzione nazionale. Le necessarie misure di contenimento hanno determinato una situazione di grave sofferenza finanziaria nel settore e il rischio è che, senza un adeguato sostegno da parte dello Stato, molte Scuole paritarie non saranno in grado di sostenere gli oneri sostenuti a causa della pandemia con gravissime ripercussioni.

Si chiede quindi di introdurre forme e mezzi di intervento **anche a favore delle scuole paritarie**.

Occorre inoltre prevedere forme di sostegno **anche in favore delle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 che erogano percorsi di Istruzione e formazione professionale e delle fondazioni ITS**.

38. Articolo aggiuntivo – Garanzia validità anno formativo 2020-2021

1. Qualora, a seguito delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID- SARS 2, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), i sistemi regionali che realizzano percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per ciascun iter formativo, l'anno formativo 2020/2021 conserva comunque validità.

2. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi nelle attività di formazione svolte, si deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario e individuandone le relative modalità, il recupero di apprendimenti funzionale al completamento del percorso didattico.

3. Qualora gli allievi iscritti ai percorsi erogati nell'ambito dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non rispettino la frequenza minima di tre quarti della durata del percorso, il collegio docenti può comunque esprimere parere favorevole all'ammissione all'annualità successiva o all'esame.

Relazione

L'emendamento è conforme a quanto chiesto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 28 aprile 2020 in fase di conversione del decreto legge n. 22 dell'8 aprile 2020 e al documento approvato dalla stessa Conferenza in data 11 febbraio 2021.

L'emendamento è finalizzato a garantire la validità dell'Anno Formativo 2020/2021 anche qualora, a seguito di provvedimenti finalizzati al contenimento della pandemia, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non realizzino il

numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa e a prevedere, con riferimento all'ammissibilità della spesa, che in caso di rimodulazione delle attività a seguito di misure finalizzate al contenimento del COVID-19 che comportino riduzioni dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività, non si applichino i meccanismi di riduzione del contributo.

39. Articolo aggiuntivo – Misure a favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato

Ai fini del trattamento di cui all'art. 21, legge 23 luglio 1991, n. 223, i lavoratori agricoli a tempo determinato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 2020, il riconoscimento di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno 2019.

Relazione

L'emergenza COVID-19 ha comportato per molti lavoratori appartenenti al settore agricolo una riduzione delle giornate lavorate. Al fine di ridurre gli effetti negativi della diminuzione delle giornate sul calcolo della DS agricola è necessario che sia riconosciuta la garanzia per gli operai agricoli a tempo determinato, in aggiunta agli effettivi giorni di lavoro prestati, di un numero di giornate utili al conseguimento delle stesse prestazioni assistenziali del 2019 (cosiddetto trascinamento) estendendo la definizione "calamità naturali" a tutti gli eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione compreso il COVID-19, del beneficio del "trascinamento delle giornate", già previsto dall'art.21 della Legge 23 luglio 1991, n. 223. Tra questi lavoratori rientrano ad esempio i lavoratori agricoli di agriturismi, che a causa delle ricadute della emergenza epidemiologica hanno lavorato per pochissime giornate, o addirittura non hanno affatto lavorato, nel corso del 2020.

La proposta tutela i anche i lavoratori agricoli c.d. "fragili" che a causa di particolari situazioni legate ad una patologia, all'età o ad altre fragilità, sono a rischio COVID-19, non possono svolgere la propria prestazione lavorativa, ma non hanno alcuna copertura economica da parte della decretazione emessa per contrastare le ricadute occupazionali della emergenza epidemiologica.

40. Articolo aggiuntivo - Convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia

Al punto 25 dell'allegato B del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è apportata la seguente modifica: dopo le parole "Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi," si aggiungono le seguenti parole "*convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia,*"

Relazione

L'Agenzia delle Entrate ha confermato in un recente interpello che l'obbligo dell'imposta di bollo si applica sempre nel caso di documenti privati che hanno per oggetto convenzioni. Vi rientrano, dunque, anche le convenzioni in materia di tirocini di orientamento e formativo.

Benché il tirocinio non si configuri come un rapporto di lavoro, la convenzione di tirocinio può essere assimilata a un contratto di lavoro e pertanto può ricadere nella fattispecie di esenzione di cui all'articolo 25 dell'allegato B del DPR n. 642/72 (contratti di lavoro). Peraltro, anche ai fini dell'applicazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il tirocinante è equiparato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008 al dipendente.

L'assoggettamento ad imposta di bollo ostacola ulteriormente la partecipazione del mondo datoriale alle iniziative di tirocinio che per un consistente numero sono rivolte a categorie deboli - persone con disabilità fisiche o mentali, soggetti in trattamento psichiatrico, ex dipendenti o persone affette da dipendenza in terapia, giovani che abbandonano la scuola del secondo ciclo di istruzione o formazione, disoccupati di lunga durata - che hanno enormi difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto nell'attuale momento di grave crisi che stiamo vivendo a causa della pandemia COVID-19.

È da evitare inevitabilmente un calo del numero dei tirocini per i giovani oppure soggetti svantaggiati che potranno avere una esperienza lavorativa. Viene così depotenziato uno strumento dimostratosi utile per avvicinare queste categorie di persone al mondo di lavoro e a favorire il loro inserimento. Specialmente dopo l'emergenza COVID-19 è necessario disporre di strumenti che favoriscano l'inserimento delle persone nel mercato del lavoro e incoraggiano le aziende, togliendo oneri e costi burocratici. Si ritiene allora che l'esenzione dall'imposta di bollo sia un modo per facilitare la stipulazione delle convenzioni per i tirocini. Con l'esenzione dall'imposta di bollo i tirocini verrebbero anche equiparati agli altri atti in materia di lavoro, i quali non sono soggetti a questo onere tributario e burocratico.

41. Coinvolgimento dei medici specializzandi nella campagna vaccinale

All'articolo 20, comma 2, lett. a) sostituire le parole "il comma 459 è soppresso" con le seguenti: "Al comma 459 le parole "la partecipazione dei medici in formazione specialistica" fino alle parole "è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale svolge il predetto periodo di formazione" sono sostituite dalle seguenti:

"I medici in formazione specialistica partecipano alle attività di somministrazione dei vaccini su base volontaria, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. La partecipazione all'attività vaccinale avviene attraverso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa presso le aziende ed enti del SSN, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione delle necessità del piano di cui al comma 457. Ai medici specializzandi, oltre al trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica è corrisposto un compenso di orario di 40 euro lordi onnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere a carico dell'azienda o ente che ha formalizzato l'incarico. Sono a carico dell'azienda o dell'ente presso il quale il medico specializzando svolge l'attività la copertura assicurativa e per infortunio, fatta salva la copertura assicurativa per colpa grave a carico del medico specializzando.

La procedura prevista dal presente comma, può essere espletata contestualmente a quella di cui al comma 460".

All'articolo 20, comma, 2, lett. g), al quarto periodo le parole: "Per l'attuazione del comma 462" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'attuazione dei commi 459 e 462".

Relazione

Le modifiche sopra proposte al testo dell'articolo 20 del D.L. 41/2021 sono motivate dalla necessità di recepire il contenuto essenziale del Protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e Province Autonome e le Associazioni dei Medici in Formazione Specialistica del 6 marzo u.s., il quale, attribuendo implicitamente alle Regioni e Province autonome la regia dell'operazione, consente una celere assunzione degli specializzandi medici a fronte della necessità di garantire in tempi rapidissimi la loro partecipazione alla campagna vaccinale considerato anche l'esistenza di un rapporto più immediato e diretto tra le amministrazioni regionali e le università. Va infatti tenuto presente che il medico specializzando deve necessariamente coniugare l'obbligo formativo che fa capo agli atenei con gli obblighi contrattuali derivanti dall'applicazione della norma in esame. L'applicazione

dell'articolo 20 nel testo vigente, qualora non integrato, come sopra proposto con una parallela procedura di reclutamento dei medici in formazione specialistica determinerebbe, invece, un differimento del loro utile impiego, attesi i tempi necessariamente lunghi per la conclusione dell'iter di cui al comma 460 della L. 178/2020. Peraltro va sottolineato che le Regioni hanno già raccolto i nominativi di molte centinaia di specializzandi disponibili ad essere impiegati immediatamente e gran parte di esse ha posto già in essere le azioni necessarie al conferimento degli incarichi ai medici in parola.

42. Risorse per l'attività di vaccinazione presso le farmacie nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano

Al comma 2, lett. h, dell'art. 20 del DL 41/2021 è infine aggiunto il seguente periodo:

“Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità di cui al medesimo comma, possono utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 463-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (allegato B-bis), nei limiti degli stanziamenti a ciascuna assegnati”.

Relazione

L'emendamento proposto, considerato che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano non sono beneficiarie dei fondi di cui all'art. 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è finalizzato a consentire alle stesse di utilizzare, per la copertura delle spese relative all'attività vaccinale presso le farmacie, almeno le risorse finanziarie già rese disponibili per le finalità di cui all'art. 1, comma 463-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (allegato B-bis), nei limiti degli stanziamenti a ciascuna assegnati.

43. Rendicontazione delle spese relative al reclutamento del personale delle professioni sanitarie e di operatori socio-sanitari

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

“Art. 22bis

(Rendicontazione delle spese relative al reclutamento del personale delle professioni sanitarie e di operatori socio-sanitari)

1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale che, durante lo stato di emergenza epidemiologica dell'anno 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, hanno stipulato, vista la grave difficoltà di reperimento di personale, contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il reclutamento di personale delle professioni sanitarie e di operatori socio-sanitari, sono autorizzati a rendicontare le spese relative al suddetto personale a valere sugli stanziamenti previsti per gli articoli 2bis, comma 1, e 2ter, comma 1, del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla l. 27/2020, e per gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 5, del d.l. 34/2020, convertito con modificazioni, dalla l. 77/2020, nei limiti degli stanziamenti medesimi.”.

Relazione

Gli articoli 2bis, comma 1, e 2ter, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedono misure straordinarie per il reperimento di personale delle professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, rispettivamente, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa o incarichi

individuali a tempo determinato destinando delle risorse a tal fine. L'articolo 1, comma 5 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede misure straordinarie per il reperimento di infermieri utilizzando forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, destinando delle risorse a tal fine. L'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del sopracitato DL 34/2020, prevede di poter assumere personale dipendente per l'operatività dei mezzi di trasposto dedicati ai trasferimenti dei pazienti COVID-19, destinando delle risorse a tal fine. Nel periodo emergenziale è risultato spesso impossibile ricorrere alle predette tipologie contrattuali per il reclutamento delle figure professionali in parola e il ricorso ai contratti di somministrazione lavoro sono risultati essere l'unica via percorribile per dare una concreta e urgente risposta assistenziale alla pandemia. Per tale motivo, l'articolo d'interesse intende autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale a rendicontare, nei limiti di stanziamento previsti dalle norme sopra richiamate, il personale arruolato con tale tipologia contrattuale.

44. Personale sanitario collocato in quiescenza

“L'articolo 3-bis, comma 1, del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della L. 12 marzo 2021, n. 29 è abrogato.”

Relazione

La norma di legge di cui si propone l'abrogazione consente alle aziende sanitarie e socio sanitarie, in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, di conferire incarichi retribuiti con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, in deroga alle previsioni dell'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2021, convertito dalla l. 135/2012, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 11 del D.L. 35/2019, convertito dalla L. 60/2019. L'ultimo periodo del comma stabilisce la non erogabilità del trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito.

Innanzitutto non risulta chiaro se l'anzidetta disposizione abbia implicitamente abrogato l'articolo 2-bis, comma 5, del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, che consente, sempre in relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed in deroga all'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2012, alle Regioni e Province autonome fino al 31 dicembre 2021 di conferire incarichi di lavoro autonomo di durata non superiore a sei mesi ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale sanitario del comparto e agli operatori socio sanitari già in quiescenza secondo i limiti e gli stanziamenti di spesa previsti, da ultimo, dall'articolo 1, comma 423 della L. 178/2020. L'articolo 2-bis, comma 5 del D.L. 18/2020, inoltre, non pone alcun divieto al cumulo tra reddito derivante dall'incarico e trattamento pensionistico, estendendo anzi, la cumulabilità anche all'ipotesi di cui all'articolo 14, comma 3 del D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019, vale a dire al caso di pensionamento per raggiungimento della c.d. quota 100.

L'articolo 3-bis del D.L. 2/2021, infatti, da un lato si sovrappone al disposto dell'articolo 2-bis, comma 3 del D.L. 18/2020, ma dall'altro, diversamente da quest'ultima norma, limita la possibilità di conferire incarichi al solo personale in quiescenza per pensionamento di vecchiaia e al solo personale sanitario (con esclusione quindi degli operatori socio sanitari che appartengono al ruolo tecnico). Inoltre esclude la cumulabilità tra reddito da lavoro autonomo e reddito da pensione.

In particolare l'impossibilità di cumulo tra reddito da pensione e reddito da lavoro autonomo fa sì che la maggior parte dei sanitari in quiescenza per pensione di vecchiaia non sia più disponibile ad accettare gli incarichi proposti dalle aziende sanitarie, proprio in un periodo nel quale viene richiesto di utilizzare nella campagna vaccinale tutte le risorse umane disponibili, le quali, in vigenza della norma di cui si propone l'abrogazione, verrebbero ulteriormente limitate anche dall'impossibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo al personale in quiescenza per pensione diversa da quella di

anzianità, qualora si ritenesse abrogato l'articolo 2 bis, comma 5 del D.L. 18/2020. Qualora invece le due norme coesistessero si creerebbe una inammissibile disparità di trattamento tra i titolari di pensione di vecchiaia, i quali per la durata dell'incarico non potrebbero più percepire l'assegno pensionistico, e i titolari delle altre forme di pensione, ai quali, invece lo stesso trattamento continuerebbe ad essere riconosciuto.

Per le ragioni suesposte appare opportuna e necessaria l'abrogazione dell'articolo 3-bis del D.L. 2/2021.